

# Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

del 20 marzo 1998 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 87 della Costituzione federale<sup>1;2</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l'organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

### Art. 2            Ditta, natura giuridica e sede

<sup>1</sup> Sotto la ditta "Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS" è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.

<sup>2</sup> La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

<sup>3</sup> Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie.<sup>5</sup>

### Art. 3            Scopo e principi imprenditoriali

<sup>1</sup> Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.

<sup>2</sup> Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell'impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.

RU **1998** 2847

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5031; FF **2010** 2215).

<sup>3</sup> FF **1997** I 809

<sup>4</sup> RS **742.101**

<sup>5</sup> Introdotto dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

<sup>3</sup> Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale. Mantengono l'infrastruttura ferroviaria in buono stato e l'adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.

<sup>4</sup> ...<sup>6</sup>

## Art. 4 e 5<sup>7</sup>

### Sezione 2: Capitale azionario e azionisti

#### Art. 6 Capitale azionario

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

#### Art. 7 Azionisti

<sup>1</sup> La Confederazione è azionista delle FFS.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.

<sup>3</sup> La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

### Sezione 3: Obiettivi strategici<sup>8</sup>

#### Art. 7a<sup>9</sup>

#### Art. 8<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.

<sup>6</sup> Abrogato dal n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>7</sup> Abrogati dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>9</sup> Introdotto dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457). Abrogato dal n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>2</sup> Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

#### **Sezione 4: Organi e responsabilità**

##### **Art. 9** Organi

Gli organi delle FFS sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione generale e l'ufficio di revisione.

##### **Art. 10** Assemblea generale

<sup>1</sup> I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>11</sup> sulla società anonima.

<sup>2</sup> Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale.

<sup>3</sup> L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.

##### **Art. 11** Consiglio d'amministrazione

<sup>1</sup> Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell'articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni<sup>12</sup>, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

<sup>2</sup> I membri non devono essere necessariamente azionisti.

<sup>3</sup> Il personale dell'azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d'amministrazione.

##### **Art. 12** Gestione aziendale

<sup>1</sup> In un regolamento organizzativo il consiglio d'amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l'obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.

<sup>2</sup> La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

<sup>11</sup> RS 220

<sup>12</sup> RS 220

**Art. 13** Ufficio di revisione

<sup>1</sup> L'Assemblea federale designa un ufficio di revisione.

<sup>2</sup> I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni<sup>13</sup>.

**Art. 14** Responsabilità

Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell'ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni<sup>14</sup> sulla responsabilità.

**Sezione 5: Personale****Art. 15** Rapporti d'impiego

<sup>1</sup> Le disposizioni relative al rapporto d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d'impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.

<sup>3</sup> In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni<sup>15</sup>.

**Art. 16** Previdenza professionale

<sup>1</sup> Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.

<sup>2</sup> La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un'unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l'approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un'altra cassa pensioni.

<sup>3</sup> La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.<sup>16</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>17</sup>

<sup>13</sup> RS 220

<sup>14</sup> RS 220

<sup>15</sup> RS 220

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).

<sup>17</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2011, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).

## Sezione 6: Contabilità

### Art. 17 a 19<sup>18</sup>

#### Art. 20<sup>19</sup> Finanziamento

<sup>1</sup> Gli investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.

#### Art. 21 Esenzione assicurativa<sup>20</sup>

<sup>1</sup> ...<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Le disposizioni cantonali e comunali sull'obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.

<sup>3</sup> È fatta salva l'indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 1916<sup>22</sup> sull'utilizzazione delle forze idriche.

## Sezione 7: Diritto applicabile

### Art. 22<sup>23</sup>

<sup>1</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>24</sup> sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003<sup>25</sup> sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99–101.

<sup>2</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.

<sup>18</sup> Abrogati dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

<sup>21</sup> Abrogato dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

<sup>22</sup> RS **721.80**

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

<sup>24</sup> RS **220**

<sup>25</sup> RS **221.301**

## Sezione 8: Disposizioni finali

### Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

### Art. 24 Costituzione delle FFS

<sup>1</sup> Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall'azienda federale.

<sup>2</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

- a. il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d'apertura delle FFS;
- b. il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;
- c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l'ufficio di revisione e approva il preventivo;
- d. il consiglio d'amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.

<sup>3</sup> Entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.

<sup>4</sup> Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

<sup>5</sup> Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d'emissione.

### Art. 25 Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.

### Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell'Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 1998<sup>26</sup> sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.

<sup>2</sup> La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

<sup>26</sup> [RU 1998 2845. RU 2008 3437 n. I 13]

**Art. 26a<sup>27</sup>** Disposizione transitoria

La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.

**Art. 27** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:<sup>28</sup> 1° gennaio 1999

Art. 16: 1° dicembre 1998

**Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011<sup>29</sup>***Rifinanziamento di un contributo di risanamento delle FFS*

<sup>1</sup> La Confederazione rifinanzia le FFS con un importo unico di 1148 milioni di franchi quale contributo per risanare la loro Cassa pensioni.

<sup>2</sup> Nel quadro di un piano di risanamento, le FFS in quanto datore di lavoro erogano alla propria Cassa pensioni un conferimento pari a 1148 milioni di franchi oltre a rilevanti contributi di risanamento ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 1982<sup>30</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità.

<sup>3</sup> Le FFS e la Cassa pensioni delle FFS rinunciano a eventuali pretese supplementari nei confronti della Confederazione in quanto titolare e garante delle prestazioni dell'ex Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. La Cassa pensioni delle FFS rinuncia a simili pretese anche nei confronti delle FFS.

<sup>4</sup> Il contributo di rifinanziamento della Confederazione è versato alle FFS a condizione che al Dipartimento federale delle finanze siano presentati i seguenti documenti:

- a. una conferma dell'organo di controllo della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base di un piano di risanamento, le FFS si sono impegnate nei confronti della loro Cassa pensioni a effettuare un conferimento pari a 1148 milioni di franchi;

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 1389; FF **2010** 4327).

<sup>28</sup> DCF del 25 nov. 1998.

<sup>29</sup> RU **2011** 5031; FF **2010** 2215

<sup>30</sup> RS **831.40**

- 
- b. una conferma del perito in materia di previdenza professionale della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base del piano di risanamento, sono adottate le altre misure di risanamento necessarie, compresi i rilevanti contributi di risanamento dei datori di lavoro e dei lavoratori; e
  - c. le dichiarazioni di rinuncia delle FFS e della Cassa pensioni delle FFS secondo il capoverso 3.



*Allegato*

## **Diritto previgente: abrogazione e modifica**

### **1. La legge federale del 23 giugno 1944<sup>31</sup> sulle Ferrovie federali svizzere**

*Abrogata*

### **2. a 9.**

...<sup>32</sup>

<sup>31</sup> [CS 7 195; RU 1962 371, 1968 1181 n. II cpv. 1, 1977 2249 n. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 n. 6, 1987 263, 1997 3017]

<sup>32</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 1998 2847.

